



Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. – AQ

ANNO XXXIV

N. 61 Speciale
(Incendi boschivi)

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L' AQUILA, 11 GIUGNO 2003 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, , bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”.**

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 28.05.2003, N. 411:

Programma per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, legge 21 novembre 2000, n.353.

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONE 28.05.2003, N. 411:

Programma per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, legge 21 novembre 2000, n.353.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la L.R. 14 dicembre 1993, n. 72, recante “Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile” che all’art. 14 prevede l’istituzione della “Sala Operativa Regionale” quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini della attività di protezione civile di competenza della Regione;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attuativo della cosiddetta “legge Bassanini”, che all’art. 108, comma 1, lettera a) punto 5) attribuisce alle Regioni le funzioni relative: “allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1) dell’art. 107”;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353, avente per oggetto: “LEGGE - QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”, che:

- all’art. 3 comma 1 recita “Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate omissis” dal Consiglio dei ministri omissis.;
- all’art 13, comma 1) dispone “sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare:
 - a) La legge 1 marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
 - b) Il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile”.

Ritenuto necessario, in mancanza del “piano” di cui all’art. 3 della legge 353/2000, procedere alla definizione di un programma delle attività finalizzato alla conservazione e alla difesa del patrimonio boschivo regionale attraverso il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali;

Considerato che l’andamento climatico dalla seconda decade del mese di marzo a tutt’oggi è stato caratterizzato da temperature superiori alla media stagionale spesso associate a venti caldi, e con valori di piovosità al di sotto della media del periodo;

Ritenuto di dover dichiarare, per l’anno 2003, lo stato di “grave pericolosità di incendi boschivi” dal 01 giugno al 30 settembre 2003, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo;

Ritenuto altresì, ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e relativo regolamento e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province, durante il periodo di grave pericolosità nelle zone boscate anzidette, di stabilire i seguenti divieti:

- Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- Ai conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche di parcheggiare sui prati o nei boschi;
- Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte, nell'ambito delle suddette discariche è vietato la combustione dei rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi, eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica;
- Per il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi gli enti gestori, quali misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi, provvederanno a creare, intorno alle zone di discarica dei rifiuti, una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile;
- Entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco è, in ogni caso, vietata dal 1° giugno al 30 settembre l'accensione di fuochi;
- Dal 1° giugno al 30 settembre 2003, è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese;

Per quanto non considerato dal presente provvedimento, si richiamano anche le disposizioni dell'art. 59 del testo unico 18.6.1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza, con la precisazione che, fermo rimanendo il divieto di bruciare le stoppie prima della data del 15 agosto 2001, o altre date stabilite eventualmente da regolamenti locali, l'abbruciamento delle stoppie non potrà, in ogni caso, interessare il limite inferiore di 200 metri di distanza dai boschi.

Per l'abbruciamento delle stoppie oltre 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle amministrazioni provinciali;

- I comandi militari e di polizia, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi;
- Le violazioni ai divieti di cui sopra, saranno punite da una sanzione amministrativa che varia nel minimo di Euro 51,00 e nel massimo di Euro 516,00.
- Le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi, e nei regolamenti delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale sono elevate ai sensi della L. 4.8.1984, n. 424, nel minimo a Euro 51,00 e nel massimo di Euro 516,00;

Ritenuto inoltre:

- di dover riattivare la “SOUP” (Sala Operativa Unificata Permanente) di cui all’art. 7, comma 3, della legge 21.11.2000, n. 353, presso i locali della Regione Abruzzo, siti in L’Aquila, via L. da Vinci, che abbiano caratteristiche di autonomia funzionale e gestionale (accesso diretto dall’esterno facile collegamento alla rete viaria) alla diretta dipendenza della Direzione Regionale OO.PP. e Protezione Civile, dove saranno attivi i seguenti **“numero verde” 800-861016, “numero verde” 800-860146**, ai quali i cittadini possono gratuitamente segnalare incendi boschivi e/o qualsiasi stato di pericolo e calamità, al fine di attivare rapidamente il pronto intervento;
- che detta sala operativa potrà ospitare il “SIT” per il monitoraggio meteorologico, idrografico e mareografico, sismico e degli eventi da dissesto idrogeologico;
- che al fine di garantire una efficiente operatività all’innovativo rapporto di collaborazione tra il Corpo Nazionale dei VV.F. ed il Corpo Forestale dello Stato, nelle more della messa a regime della sala operativa regionale, si ravvisa la necessità di riattivare anche per la stagione 2003, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) avvalendosi di:
 - a) risorse, mezzi e personale del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordo di programma di cui all’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;
 - b) risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base ad accordo di programma di cui all’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;
 - c) personale appartenente alle Organizzazioni di Volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, in materia di protezione civile;

Ravvisata l’opportunità di avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato per tutte le attività di avvistamento e lotta attiva agli incendi boschivi così come disciplinato dallo schema di convenzione, in approvazione da parte di questa Giunta regionale con apposito e separato provvedimento;

Visto l’accordo n. 597/a sancito in sede di “Conferenza Unificata” in data 25 luglio 2002, (All.”A”) con il quale si definiscono i requisiti minimi psicofisici e attitudinali per i volontari impegnati direttamente sul fronte fuoco;

Tenuto conto del disposto del sopraccitato provvedimento, ed al fine di accertare i requisiti di cui sopra, per i volontari di protezione civile impegnati nelle attività in parola, si reputa opportuno, considerata la specificità della materia, estendere, per quanto applicabile, la vigente convenzione stipulata tra il Corpo Forestale dello Stato e la Dott.ssa Fiorella Bontempo, specializzata in medicina del lavoro, avendo acquisito, giusta nota datata 14.05.2003, prot. n. 0918 Pos. III-3/1 (All. “B”), le risultanze dell’apposita gara esperita dal Corpo Forestale dello Stato-Coord. Regionale per l’Abruzzo-;

Preso atto dello schema di convenzione predisposto dal Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato (All. “C”) per la definizione del rapporto di collaborazione da instaurare con la Dott.ssa Fiorella Bontempo, finalizzato all’accertamento dei requisiti medici di cui al citato accordo sancito in sede di “Conferenza Unificata” in data 25 luglio 2002;

Ritenuto altresì di dover fornire la più ampia informazione sui contenuti del presente provvedimento alla popolazione ed alle forze dell’ordine preposte alla vigilanza in materia;

Vista la L.R. 14.9.99, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Vista la L.R. 29.12.77, n. 81, recante “Norme sulla contabilità regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale OO.PP. e Protezione Civile in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento ed alla sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di dichiarare, per l'anno 2003, lo stato di “grave pericolosità di incendi boschivi” dal 01 giugno al 30 settembre 2003, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo;
2. di stabilire, durante il periodo di grave pericolosità nelle zone boscate, ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e relativo regolamento e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province i seguenti divieti:
 - Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
 - Ai conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche di parcheggiare sui prati o nei boschi;
 - Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte, nell'ambito delle suddette discariche è vietato la combustione dei rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi, eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica;

Per il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi gli enti gestori, quali misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi, provvederanno a creare, intorno alle zone di discarica dei rifiuti, una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile;

- Entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco è, in ogni caso, vietata dal 1° giugno al 30 settembre 2003 l'accensione di fuochi;
- Dal 1° giugno al 30 settembre 2003, è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese;
- Per quanto non considerato dal presente provvedimento, si richiamano anche le disposizioni dell'art. 59 del testo unico 18.6.1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza, con la precisazione che, fermo rimanendo il divieto di bruciare le stoppie prima della data del 15 agosto 2003, o altre date stabilite eventualmente da regolamenti locali, l'abbruciamento delle stoppie non potrà, in ogni caso, interessare il limite inferiore di 200 metri di distanza dai boschi.

Per l'abbruciamento delle stoppie oltre 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle amministrazioni provinciali;

- I comandi militari e di polizia, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi;
- Le violazioni ai divieti di cui sopra, saranno punite da una sanzione amministrativa che varia nel minimo di Euro 51,00 e nel massimo di Euro 516,00.
- Le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi, e nei regolamenti delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale sono elevate ai sensi della L. 4.8.1984, n. 424, nel minimo a Euro 51,00 e nel massimo di Euro 516,00;

Il Corpo Forestale dello Stato, i Sindaci, i Presidenti delle Comunità Montane, le Associazioni preposte alla protezione della natura, sono tenuti a dare alle norme di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione nell'ambito delle rispettive competenze;

3. di riattivare, nelle more della messa a regime della sala operativa regionale, dal 1° luglio al 30 settembre 2003, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), dove saranno attivi il **“numero verde” 800-861016**, **“numero verde” 800-860146**, ai quali i cittadini possono gratuitamente segnalare incendi boschivi e/o qualsiasi stato di pericolo e calamità, al fine di avviare rapidamente il pronto intervento, avvalendosi di:
 - a) di risorse, mezzi e personale del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordo di programma di cui all'art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;
 - b) di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base ad accordo di programma di cui all'art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;
 - c) di personale appartenente alle Organizzazioni di Volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, in materia di protezione civile;
4. di autorizzare, ai sensi della L.R. 14.9.1999, n. 77, il Direttore Regionale dell'area OO.PP. e Protezione Civile, o Dirigente delegato, alla stipula di apposito accordo di programma con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Ispettorato Interregionale Abruzzo e Molise e con il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Regionale per l'Abruzzo, al quale é demandato il coordinamento tecnico operativo del personale appartenente alle organizzazioni di volontariato;
5. di avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato per tutte le attività di avvistamento e lotta attiva agli incendi boschivi così come disciplinato dallo schema di convenzione, in approvazione da parte di questa Giunta regionale con apposito e separato provvedimento;
6. di accertare i requisiti di cui all'accordo n. 597/a sancito in sede di “Conferenza Unificata” in data 25 luglio 2002, (All. “A”) per i volontari di protezione civile impegnati nelle attività in parola estendendo per quanto applicabile, la vigente convenzione stipulata tra il Corpo Forestale dello Stato e la Dott.ssa Fiorella Bontempo, specializzata in medicina del lavoro, avendo acquisito, giusta nota datata 14.05.2003, prot. n. 0918 Pos.III-3/1 (All. “B”), le risultanze dell'apposita gara esperita dal Corpo Forestale dello Stato-Coord. Regionale per l'Abruzzo-;

7. di approvare lo schema di convenzione (Allegato "C") autorizzando il Direttore Regionale dell'area OO.PP. e Protezione Civile o Dirigente delegato, al perfezionamento dell'atto;
8. di autorizzare il responsabile della gestione della spesa-funziario delegato, individuato ai sensi del disposto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1608 del 7.12.2000 e n.11 del 14.01.2002 a porre in essere tutti gli atti necessari per l'acquisto dei materiali per il funzionamento della SOUP e di sussistenza alle squadre di volontariato impegnate nelle attività in parola nonché al personale in servizio presso la SOUP;
9. di dare atto che le spese derivanti dall'attuazione del presente provvedimento trovano la necessaria copertura finanziaria nello stanziamento dei capitoli n. 152188, n. 152187, già iscritti in bilancio e n. 11653 in corso di iscrizione nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, ed i relativi impegni di spesa saranno assunti con appositi e separati provvedimenti;
10. di fornire la più ampia informazione sui contenuti del presente provvedimento alla popolazione ed alle forze dell'ordine preposte alla vigilanza in materia,
11. la presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Repertorio Atti n. 542 /cu del 25 luglio 2002

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA
(ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)
seduta del 25 luglio 2002

Oggetto: Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i Dispositivi di Protezione Individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.

LA CONFERENZA UNIFICATA

PREMESSO che in occasione dell'esame della proposta di legge quadro in materia di incendi boschivi (ora legge 21 novembre 2000, n. 353), i rappresentanti delle Autonomie regionali e locali, hanno rappresentato l'esigenza di un confronto sugli aspetti di sicurezza per gli operatori impiegati nelle attività di prevenzione negli incendi boschivi e di contrasto al fuoco;

VISTO il proprio atto rep. n. 502/CU del 27 settembre 2001 con il quale questa Conferenza ha istituito il Gruppo di lavoro Stato - Regioni - Autonomie Locali, con il compito di approfondire il tema dei requisiti minimi psicofisici e attitudinali e dei Dispositivi di Protezione Individuale relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle Organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi;

CONSIDERATI gli esiti delle riunioni del predetto Gruppo di lavoro, nel corso dei quali i componenti si sono confrontati sui temi oggetto di approfondimento, convenendo su specifici aspetti che, fermo restando l'assetto delle competenze in materia e le prerogative delle Regioni e delle Province autonome in materia di volontariato, si è ritenuto di condividere attraverso un accordo da sancire in questa Conferenza;

VISTO l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

SANCISCE ACCORDO

in ordine ai requisiti minimi psicofisici e attitudinali e ai Dispositivi di Protezione Individuale - D.P.I. relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle Organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi, nei seguenti termini:



La presente copia, composta
di n. 2 fascicoli, è
confermata all'origine e
custodita presso
L'Aquila, li 15 MAG. 2003

Emilio Marinelli





Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. per i volontari non impegnati direttamente sul fronte fuoco il requisito minimo da richiedere è la sana e robusta costituzione fisica, la cui certificazione può essere rilasciata dal medico di famiglia;
 2. per i volontari da impegnare direttamente sul fronte fuoco, ferma restando la facoltà del medico, ove lo ritenga necessario, di richiedere esami strumentali specifici o di laboratorio e attivare consulenze specialistiche, costituisce requisito minimo la certificazione di idoneità alla mansione, da rilasciarsi a cura del medico competente, ove previsto, o da altra autorità sanitaria competente, secondo il seguente protocollo sanitario minimo:

- visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale;
- misura dell'acuità visiva;
- spirometria semplice;
- audiometria;
- elettrocardiogramma;
- esami ematochimici (es. emocromocitometrico, indicatori di funzionalità epatiche e renale, glicemia) ed esame standard delle urine;
- vaccinazione antitetanica.

3. la cadenza della periodicità dell'accertamento della permanenza dei requisiti sopraccitati è demandata alle singole Regioni e Province autonome;

4. durante i corsi specifici di formazione ed aggiornamento che gli Enti preposti svolgeranno a favore degli operatori e dei volontari, saranno impartite nozioni generali e specifiche per affrontare con adeguato atteggiamento psicologico l'evento, in una logica di azione di squadra, conforme a procedure operative di attacco del fuoco precedentemente acquisite e sperimentate;

5. si demanda ad ogni singolo Ente preposto la valutazione del rischio e la elaborazione di un documento che, sulla scorta della normativa esistente e dei risultati dell'analisi del rischio, definisca il Dispositivo di Protezione Individuale - D.P.I. ritenuto più appropriato. I Dispositivi di Protezione Individuale dovranno comunque possedere la certificazione CE della Categoria più appropriata.

IL SEGRETARIO

Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



IL PRESIDENTE

Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

Allegato "B"



**Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali**

CORPO FORESTALE DELLO STATO
COORDINAMENTO REGIONALE
L'AQUILA -
Via delle Fratte loc. Cappuccini
-Tel. 0862/42890 - fax 0862/428958 -

L'Aquila, lì 14.5.2003

Prot. 0918 Pos. III-3/1

**Alla Direzione OO.PP. e Protezione Civile
Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato
L'AQUILA**

All.

GIUNTA REGIONALE L'AQUILA
14/5/2003
Prot. N. 2756

OGGETTO: Richiesta documentazione.

Con riferimento alla nota n. 2753 del 14/5/2003 si comunica che questo ufficio per l'individuazione del "medico competente" ha esperito apposita gara alla quale sono state inviate tutte le A.S.L. della Regione Abruzzo nonché il medico del Corpo Dott.ssa Fiorella Bontempo, specializzata in medicina del lavoro.

Non avendo avuto nessun riscontro dalle A.S.L., e considerato che l'unico preventivo pervenuto è stato quello della Dott.ssa Bontempo, lo scrivente ha provveduto all'aggiudicazione del Servizio alla predetta Dott.ssa.

Ad ogni buon fine, si allega copia del verbale di aggiudicazione.

IL COORDINATORE REGIONALE REGGENTE
(1° Dir. Ing. Cesare Patrone)



La presente copia, composta
di n. 6 fasci, è
conforme all'originale esi-
stente presso questo ufficio.
L'Aquila, lì 15 MAG. 2003

Emilio Marinelli



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
CORPO FORESTALE DELLO STATO
COORDINAMENTO REGIONALE
L'AQUILA

Schema di convenzione relativa all'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria riguardante il personale del Corpo Forestale dello Stato in servizio nella regione abruzzo, ex D.L.vo 626/94 e D.L.vo 242/96. **RICHIESTA PREVENTIVO.-**

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

Premesso che in base alle norme e disposizioni vigenti in materia di acquisizione di beni e servizi, questo Ufficio, per il Servizio di Sorveglianza Sanitaria riguardante il personale del Corpo Forestale dello Stato in servizio nella regione Abruzzo, ex D.L.vo 626/94 e D.L.vo 242/96, relativo all'anno 2003, ha richiesto un preventivo di spesa, da redigere sulla base dello schema di convenzione allegato alla richiesta stessa a:

1. A.S.L., via XX settembre, 26 - L'Aquila
2. A.S.L., via Martiri Lancianesi, 19 - Chieti
3. A.S.L., via Paolini, 47 - Pescara
4. A.S.L., via Circonvallazione Ragusa, 1 - Teramo
5. D.ssa Fiorella BONTEMPO, via Piave, 32 - L'Aquila (specialista in medicina del Lavoro e già medico del C.F.S. per l'Abruzzo);

Premesso che nella richiesta di preventivo era espressamente prescritto che la migliore offerta, da quantificare compilando l'allegato schema di convenzione, doveva pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20.02.2003;

Premesso, altresì, che nella richiesta di preventivo era specificato che non sarebbero state prese in considerazione le offerte pervenute oltre i limiti temporali sopra specificati;

Considerato che è pervenuta nei limiti temporali stabiliti soltanto l'offerta della D.ssa Fiorella BONTEMPO;

In data odierna, ventuno febbraio duemilatre, alle ore 10.00, nella sede di questo Coordinamento Regionale del C.F.S., alla presenza del Commissario Sup. Ing. Aloisio Gianfranco, Ufficiale addetto, e dei testimoni Isp. Sup. Iorio Giuseppe e Isp. Sup. Tarquini Loreto di questo stesso Ufficio, è stato aperto l'unico plico pervenuto ed è stato riscontrato che per il Servizio di che trattasi, per l'intero anno 2003, è stata preventivata una spesa totale di € 73.946,16 (settantatremilanovecentoquarantasei/16) di cui 30.783,06 (trentamilasettecentoottantatre/06) per onorario al medico competente ed € 43.163,10 (quarantatremilacentosessantatre/10) a disposizione per analisi da effettuarsi presso strutture pubbliche o convenzionate;

Considerato quanto riportato nella lettera di richiesta di preventivo;

Considerata la regolarità dell'offerta pervenuta;

SI AGGIUDICA, subordinatamente all'approvazione della Superiore Direzione Generale,

Alla D.ssa Fiorella BONTEMPO, via Piave, 32 - L'Aquila - Il servizio di sorveglianza sanitaria per l'anno 2003 riguardante il personale del Corpo Forestale dello Stato in servizio nella regione abruzzo, ex D.L.vo 626/94 e D.L.vo 242/96 al costo totale innanzi specificato.

L'Aquila, 21.02.2003

Isp. Sup. Tarquini Loreto

Isp. Sup. Iorio Giuseppe

Comm. Sup. Gianfranco Aloisio

VISTO: Il Coordinatore Regionale Reggente

(1° Dir. Ing. Cesare PATRONE)



CONVENZIONE

RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RIGUARDANTE IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO IN SERVIZIO NELLA REGIONE ABRUZZO, NONCHE' NELLE REGIONI LAZIO, MARCHE E MOLISE PER I C.T.A./CFS DI ASSERGI E CIVITELLA ALFEDENA, EX D.L. 626/94 e D.L. 242/96 e succ. modif.

L'anno duemilatre, addì ventotto del mese di febbraio in L'Aquila fra, il **Corpo Forestale dello Stato: Coordinamento Regionale CFS L'Aquila – Centro Operativo AIB CFS - Coordinamenti Provinciali del CFS di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo - Coordinamenti Distrettuali del CFS di Avezzano, Pescasseroli e Sulmona - Coordinamenti Territoriali del CFS di Assergi (AQ), Civitella Alfedena (AQ) e Guardiagrele (CH) – Uffici Amministrazione gestione ex ASFD di Castel di Sangro, L'Aquila e Pescara, (codice fiscale 93029520660),** rappresentati in qualità di "Datori di Lavoro" rispettivamente da: Ing. Cesare PATRONE, Dr. Giuseppe POLCI, Dr. Domenico TASCIONE, Dr. Anselmo LALLI, Dr. Antonio PAESANI, Dr. Guido CONTI, Dr. Enzo TAGLIERI, Dr. Mario SILVESTRI, Ing. Giorgio MORELLI, Dr. Enzo TAGLLIERI, Dr.ssa Livia MATTEI, Dr. Giovanni POTENA, Luigi RANIERI, Dr. Nevio SAVINI ed il **Medico Competente Dr.ssa Fiorella BONTEMPO Medico Chirurgo, Specialista in Medicina del Lavoro (codice fiscale BNTFLL 52C41 A345R),** nata a L'Aquila il giorno 01.03.1952 e residente in Via Piave n° 32, viene stipulato quanto segue per l'anno 2003:

Art. 1

La premessa forma parte integrante del presente atto;

Art. 2

La Dr.ssa Fiorella BONTEMPO assume l'obbligo di disimpegnare il servizio sanitario per il personale del Corpo Forestale dello Stato in servizio presso i seguenti Uffici: **Coordinamento Regionale del CFS L'Aquila – Centro Operativo AIB CFS - Coordinamenti Provinciali del CFS di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo - Coordinamenti Distrettuali del CFS di Avezzano, Pescasseroli e Sulmona - Coordinamenti Territoriali per l'Ambiente del CFS di Assergi (AQ), Civitella Alfedena (AQ) e Guardiagrele (CH) – Uffici Amministrazione gestione ex ASFD di Castel di Sangro, L'Aquila e Pescara - in qualità di medico competente, con le attribuzioni e le mansioni di cui all'art.17 comma 1 - lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.Lgs. 19 settembre 1994, n°626 e successive modificazioni;**

Art. 3

La Dr.ssa Fiorella BONTEMPO esercita inoltre le funzioni di consulente dei Datori di Lavoro in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro per quanto di competenza, indicando anche le strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate presso cui verranno effettuati gli esami complementari, gli esami di laboratorio e strumentali e le eventuali visite specialistiche ritenute necessarie;

Art. 4

La Dr.ssa Fiorella BONTEMPO assume l'obbligo di effettuare almeno un sopralluogo/anno in tutti gli ambienti di lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione;

Art. 5

La Dr.ssa Fiorella BONTEMPO, dopo aver individuato la tipologia dei rischi in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, fornirà un elenco dettagliato delle tipologie di analisi mediche specialistiche che si renderanno necessarie ai fini dell'accertamento all'idoneità alla mansione specifica dei lavoratori;



Art. 6

Tutti gli accertamenti integrativi che la Dr.ssa Fiorella BONTEMPO, a suo insindacabile giudizio, riterrà necessari, verranno eseguiti a spese dell'Amministrazione presso strutture pubbliche o private convenzionate, comunque previo accordo con l'Amministrazione;

Art. 7

La Dr.ssa Fiorella BONTEMPO dovrà assicurare la propria presenza alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626, con preavviso da parte dei Datori di Lavoro non inferiore a giorni quindici;

Art. 8

Alla Dr.ssa Fiorella BONTEMPO, per l'espletamento delle prestazioni di cui sopra, verrà attribuito, in base al verbale di aggiudicazione datato 21.02.2003, che viene allegato in copia come parte integrante della presente, il seguente compenso:

- a) compenso per ogni visita medica eseguita (prima visita, visita periodica, visita di riammissione ecc.), con certificazione scritta sull'idoneità alla mansione lavorativa specifica, € 31,00 (trentuno/00);*
- b) Per tutti gli altri compiti e attività attribuite al medico competente, art. 17 del D. lgs. 626/94, (per es. riunioni periodiche), a vacanza n. 50 ore annue, di € 72,30 (settantadue/30) l'ora;*
- c) per ogni sopralluogo medico ad ogni sede, dei Comandi Stazione e Uffici, di € 67.14;*
- d) per la relazione sanitaria annuale per ogni ufficio -- € 134,28 (centotrentaquattro/28);*
- e) gli esami: Audiometrico (€ 21,00), Spirometrico (€ 21,00) e Screening visivo (€ 55,00), verranno effettuati, dalla Dr.ssa Fiorella BONTEMPO, gratuitamente.*

Il personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria per l'anno 2003 è di n. 597 unità.

Pertanto l'ammontare di spesa per tale convenzione (Medico Competente), per l'anno 2003, è pari ad un importo totale lordo di € 30.783,06 (trentamilasettecentottantatre/06); saranno inoltre corrisposte le indennità di missione relative al parametro corrispondente all'ordinamento gerarchico delle amministrazioni statali.

Art. 9

I pagamenti relativi alle prestazioni professionali effettuate verranno liquidati alla Dr.ssa Fiorella BONTEMPO dietro presentazione di regolare fattura Semestrale nel rispetto delle predette tariffe;

Art. 10

Al presente contratto si attribuisce la durata di anni 1 (uno) ed è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso (art.5 comma 1, D.P.R. 131 del 26.04.1986.

*IL MEDICO COMPETENTE
Specialista in medicina del Lavoro
Medico Chirurgo
(Dr.ssa Fiorella BONTEMPO)*

*IL COORDINATORE REGIONALE REGGENTE
DEL CFS.ABRUZZO
(I° Dir. Ing. Cesare PATRONE)*



*IL COORDINATORE PROVINCIALE
DEL CFS di CHIETI
(Dr. Giuseppe POLCI)*



*IL COORDINATORE PROVINCIALE
DEL CFS di L'AQUILA
(Dr. Domenico TASCIONE)*

*IL COORDINATORE PROVINCIALE
DEL CFS di PESCARA
(Dr. Anselmo LALLI)*

*IL COORDINATORE PROVINCIALE
DEL CFS di TERAMO
(Dr. Antonio PAESANI)*

*IL COORDINATORE DISTRETTUALE
DEL CFS di AVEZZANO
(Dr. Guido CONTI)*

*IL COORDINATORE DISTRETTUALE
DEL CFS di PESCASSEROLI
(Dr. Enzo TAGLIERI)*

*IL COORDINATORE DISTRETTUALE
DEL CFS di SULMONA
(Dr. Mario SILVESTRI)*

*IL COORDINATORE TERRITORIALE
DEL CFS di ASSERGI
(Ing. Giorgio MORELLI)*

*IL COORDINATORE TERRITORIALE
DEL CFS di CIVITELLA ALFEDENA
(Dr. Enzo TAGLIERI)*

*IL COORDINATORE TERRITORIALE S.V.
DEL CFS di GUARDIAGRELE
(Dr.ssa Livia MATTEI)*

*L'AMMINISTRATORE
DELL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE
GESTIONE ex A.S.F.D. di CASTEL di SANGRO
(Dr. Giovanni POTENA)*

*L'AMMINISTRATORE
DELL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE
GESTIONE ex A.S.F.D. di L'Aquila
(Dr. Luigi RANIERI)*

*L'AMMINISTRATORE
DELL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE
GESTIONE ex A.S.F.D. di Pescara
(Dr. Nevio SAVINI)*

**VOGHI DI SPESA VALUTATE PER TUTTI GLI UFFICI CFS NELLA REGIONE ABRUZZO
RELATIVE AL PIANO SANITARIO – D.L.vo 626/94 e.s.m.**

DIFFERENTI TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LAVORATIVE SPECIFICHE PER I DIPENDENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO IN SERVIZIO NELLA REGIONE ABRUZZO DEI RUOLI: FUNZIONARI, ISPETTORI, SOVRINTENDENTI, ASSISTENTI ED AGENTI -e PERSONALE CIVILE -IN AMBIENTI CONFINATI E NON PER N°597UNITA'

TIPOLOGIE LAVORATIVE

- a) SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI
- b) CONTROLLI DISCARICHE
- c) SERVIZI ALTA MONTAGNA
- d) CONDUCENTI AUTOMEZZI
- e) ESERCITAZIONI DI TIRO A FUOCO
- f) ARMERIA
- g) ORDINE PUBBLICO
- h) SERVIZI NOTTURNI

a) Per ogni visita medica, (preventiva e periodica): n° 597 unità x Euro 31,00 = Euro 18.507,00;

b) Per tutti gli altri compiti e attività attribuite al medico competente (per es. riunioni periodiche; art.17 del D.L. 626/94) "a vacanza" Euro 72,30 x 50 ore = Euro 3.615,00.

c) Per ogni sopralluogo medico per Comandi Stazione ed uffici (n° 87 Stazioni e n° 14 Uffici) n° 101 x Euro 67,14 = Euro 6.781,14 -

d) Per relazione sanitaria annuale Euro 134,28 per n° 14 Uffici: n° 14 x Euro 134,28 = Euro 1.879,92 -

e) Esami:

- 1) Audiometrico- € 21,00;
- 2) Spirometrico € 21,00;
- 3) Screening visivo € 55,00.

I suddetti esami vengono effettuati gratuitamente dalla Dott.ssa BONTEMPO Fiorella.

f) Per analisi da svolgere a personale esposto al rischio: Euro 72,30 - n°597 unità x Euro 72,30 = Euro 43.163,10.

TOTATE SPESA SANITARIA = a + b + c + d + e + f = Euro 73.946,16;

Al Medico competente:

Euro 73.946,16 - f) 43.163,10 = Euro 30.783,06.-



La presente copia, composta di n. 2 fasciate, è conforme all'originale esistente presso questo Servizio. L'Aquila, li 15 MAG. 2003

CONVENZIONE

RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE "DELL'IDONEITA' ALLA MANSIONE" DI CUI ALL'ACCORDO N.597/A SANCITO IN CONFERENZA UNIFICATA NELLA SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2002, RELATIVAMENTE AL PERSONALE VOLONTARIO DA ADIBIRE ALLO SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI.

L'anno duemilatre, addì del mese di in L'Aquila tra:

- **la Regione Abruzzo**, a questo atto rappresentata dal, nato, in qualità di dirigente pro-tempore del Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato con uffici in L'Aquila Via L. Da Vinci,1, debitamente autorizzato con deliberazione di Giunta Regionale n. del, (Codice Fiscale 80003170661)
- **il Medico Competente Dr.** Medico, Specialista in Medicina del Lavoro (codice fiscale, nata a L'Aquila il giorno e residente in Via, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa forma parte integrante del presente atto;

Art. 2

Il Dr., in qualità di medico competente, assume l'obbligo di certificare l'idoneità alla mansione secondo il protocollo sanitario minimo di cui al punto 2. dell'accordo sancito in Conferenza Unificata del 25 luglio 2002, per il personale appartenente alle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione Abruzzo, per le attività attinenti la lotta agli incendi boschivi;

Art. 3

Il Dr. esercita inoltre le funzioni di consulente in materia di sicurezza e salute dei volontari nelle attività di protezione civile, con particolare riferimento alla lotta attiva agli incendi boschivi, del Datore di Lavoro che per le Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione Abruzzo si identifica nel rappresentante legale dell'Organizzazione stessa,;

Art. 4

Il Dr., dopo aver individuato la tipologia dei rischi in collaborazione con il Servizio di Emergenze, Interventi e Volontariato, fornirà un elenco dettagliato delle tipologie di analisi mediche specialistiche che si renderanno necessarie ai fini dell'accertamento all'idoneità alla mansione specifica dei volontari;

Art. 5

Tutti gli accertamenti integrativi che il Dr. a suo insindacabile giudizio, riterrà necessari, verranno eseguiti a spese dell'Amministrazione Regionale presso strutture pubbliche o private convenzionate, comunque previo accordo con l'Ente Regione;

Art. 6

Il Dr. dovrà assicurare la propria presenza ad eventuali riunioni che si dovessero rendere necessarie all'insorgere di problematiche attinenti la valutazione del rischio, con preavviso da parte dei dell'Amministrazione regionale non inferiore a giorni quindici;



Art. 7

Al Dr. _____, per l'espletamento delle prestazioni di cui sopra, verrà attribuito, il seguente compenso:

- a) € 31,00 (trentuno/00) per ogni visita medica eseguita (visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale, misura dell'acuità visiva, spirometria semplice, audiometria);*
- b) € 20,00 (venti/00) per l'esame Elettrocardiografico;*
- c) € 25,31 (venticinque/31) esami ematochimici (es. emocromocitometrico, indicatori di funzionalità epatiche e renali, glicemia) ed esame standard delle urine;*
- d) € 72,30 (settantadue/30) l'ora per tutti gli altri compiti e attività attribuite al medico competente, (per es. riunioni periodiche);*

Il personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria per l'anno 2003 sarà determinato in funzione delle adesioni da parte delle Organizzazioni di Volontariato.

Saranno inoltre corrisposte le indennità di missione relative al parametro corrispondente all'ordinamento gerarchico dell'amministrazioni regionale.

Art. 8

I pagamenti relativi alle prestazioni professionali effettuate verranno liquidati al Dr. dietro presentazione di regolare fattura Semestrale nel rispetto delle predette tariffe;

Art. 9

Al presente contratto si attribuisce la durata di anni 1 (uno) ed è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso (art.5 comma 1, D.P.R. 131 del 26.04.1986.

IL MEDICO COMPETENTE

IL DIRETTORE REGIONALE